

L.R. 13 agosto 2011, n. 12

Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013

Art. 1, commi da 111 a 122

111. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

112. Il BUR costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, e la sua pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del BUR.

113. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul BUR costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dalla [legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57](#) (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche e ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia legale della pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi.

114. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione sono stabilite con regolamento di attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, che disciplina in particolare:

(4c)

a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione del BUR e degli atti sul BUR, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;

b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del BUR in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomazia del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005;

c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;

d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità e integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;

e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione;

f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;

g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul BUR;

h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul BUR, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d.lgs.196/2003;

i) **(4c.1)**

l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse ai sensi del comma 117.

115. Tutti gli atti pubblicati sul BUR sono catalogati in un apposito indice per materia, nel rispetto della tipizzazione degli atti degli organi regionali definita dalle norme di organizzazione, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui al comma 114 e sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti. Essi sono stampabili autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il BUR è diffuso.

116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui pubblicazione su questo strumento è resa obbligatoria dagli ordinamenti dell'Unione europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati e, in particolare, i seguenti atti:

a) le leggi e i regolamenti della Regione;

b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali;

c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi;

d) gli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell'esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa;

e) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;

f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione;

g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;

h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;

i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di

leggi regionali;
l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
m) gli annunci e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunci legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.

117. La consultazione del BUR è gratuita ed è garantita presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto a un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga possono chiedere, alla struttura di cui al comma 112, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il regolamento di cui al comma 114.

118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all'originale e costituiscono il testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione.

120. Fermo restando l'obbligo di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo quando dovuta ai sensi della normativa vigente in materia, la pubblicazione degli atti sul BUR non comporta oneri a carico dei richiedenti. [\(4c.2\)](#)

121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate:
a) la [legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4](#) (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio);
b) il comma 22 dell'[articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27](#), relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR;
c) l'[articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11](#), relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR.

122. L'abrogazione di cui al comma 121 decorre dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012.

Note:

(4c) Alinea modificato dall'articolo 9, comma 93, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19. Vedi regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) BUR 28 giugno 2012, n. 24; regolamento regionale 27 dicembre 2017, n. 31 (Modifica al Regolamento regionale 19 giugno 2012 n. 11, "Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) BUR 28 dicembre 2017, n. 104

(4c.1) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 93, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4c.2) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 93, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19